

Ravvedimento operoso dall'1.1.2016.

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare i tributi locali entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del **Ravvedimento Operoso**, che consente al contribuente di pagare, con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Art.13 del [decreto legislativo 472/97](#). Con il D.Lgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dall'01/01/2016 (Legge di Stabilità 2016 al comma 133).

Ai fini del Ravvedimento operoso, il DLgs 158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

1. **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. **Ravvedimento Breve:** **applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. **Ravvedimento Medio:** è **applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4. **Ravvedimento Lungo:** è **applicabile dopo il 90° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

(*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.

N.b. Il ravvedimento operoso fino a due e cinque anni (cosidetto "ravvedimento lunghissimo") è previsto **solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate**.

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

2016: 0,2% annuo (Decreto del MEF 11.12.2015, pubblicato in G.U. n. 291 del 15.12.2015).